



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOFTEC S.P.A.
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 9 NOVEMBRE 2015 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 10 NOVEMBRE 2015 IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Punto 1 all'Ordine del Giorno

Proposte di modifica agli articoli 22 (Consiglio di Amministrazione), 27 (Consiglio di Amministrazione) e 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione è redatta e messa a disposizione dei soci ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia – MAC.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 22 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE

Con la presente Relazione viene proposto agli azionisti di modificare l'articolo 22 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale con particolare riferimento all'inserimento della clausola "*simul stabunt simul cadent*" nel senso di prevedere che l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea. La modifica qui prospettata risponde all'opportunità di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia, di volta in volta, coerente espressione dell'assetto azionario della Società e della volontà dei suoi soci. In tale contesto, il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea comporterebbe la necessità di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Si precisa che, nella formulazione proposta, in attesa della convocazione dell'assemblea e dell'assunzione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori (che riflettono l'equilibrio iniziale), l'amministrazione della società spetta agli amministratori rimasti in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 27 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE

Con la presente Relazione viene proposto agli azionisti di modificare l'articolo 27 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale con eliminazione della previsione di una indennità denominata "*di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*" da riconoscersi agli



amministratori alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni.

La proposta di modifica statutaria in oggetto si connette, su un piano generale, alla operazione di integrazione industriale con Fullsix S.p.A., che era stata rimessa alla approvazione della assemblea ordinaria del 30 settembre 2015 e qualificabile come Reverse Take Over ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, che ha determinato l'assunzione del controllo della Società da parte della società Fullsix S.p.A., la quale, a seguito dell'effettuazione dell'aumento di capitale deliberato sempre in data 30 settembre 2015, detiene circa il 70,00% del capitale sociale di Softec S.p.A.

Le società del Gruppo FullSix, nel quale la Società è venuta a confluire, nei propri Statuti non contemplano tale specifica previsione ma hanno fatto propri i principi e le linee guida definite dalla Capogruppo FullSix S.p.A. in apposita Relazione sulla Remunerazione redatta ai ai sensi dell' art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti appositi criteri e linee guida per la remunerazione.

Al fine di mantenere omogenei i criteri e le politiche di remunerazione nell'ambito del Gruppo FullSix, si propone agli azionisti di espungere dal testo dello statuto sociale la previsione della citata indennità ed il correlato onere di un opportuno accantonamento annuale nel bilancio d'esercizio della Società medesima.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 28 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE

Con la presente Relazione viene, infine, proposto agli azionisti di modificare l'articolo 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di assumere le decisioni di cui al secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile (fusione e scissione di società interamente possedute, istituzione o soppressione di sedi secondarie, indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società, riduzione del capitale in caso di recesso del socio, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale).

Nella seguente tabella sinottica viene confrontato il testo vigente degli articoli 22, 27 e 28 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione delle deliberazioni, sopra illustrate, di cui al Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p>Articolo 22</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori</p>	<p>Articolo 22</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori</p>

<p>nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>	<p>nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>
<p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina; ove tutti gli amministratori vengano a mancare contemporaneamente si applica l'art. 2386, ultimo comma, del codice civile.</p>	<p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina; ove tutti gli amministratori vengano a mancare contemporaneamente si applica l'art. 2386, ultimo comma, del codice civile. L'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>
<p>Articolo 27 Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale. E' riconosciuto agli amministratori il diritto a percepire, alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, una indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa". Si autorizza, per l'attuazione del provvedimento suddetto, l'accantonamento annuale a carico del bilancio della Società dell'indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" nella misura e secondo le modalità che verranno determinate anno per anno dall'assemblea dei soci, evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratori".</p>	<p>Articolo 27 Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale. E' riconosciuto agli amministratori il diritto a percepire, alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, una indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa". Si autorizza, per l'attuazione del provvedimento suddetto, l'accantonamento annuale a carico del bilancio della Società dell'indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" nella misura e secondo le modalità che verranno determinate anno per anno dall'assemblea dei soci, evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratori".</p>
<p>Articolo 28 Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono espressamente riservati all'assemblea dei soci. Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione</p>	<p>Articolo 28 Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono espressamente riservati all'assemblea dei soci e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonché di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia. Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione</p>



<p>dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p>	<p>denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p>
<p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";</p>	<p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";</p>
<p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";</p>	<p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";</p>
<p>c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>	<p>c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>

Le modifiche statutarie sopra riportate non comportano l'insorgere del diritto di recesso in capo ai soci che non concorreranno alla deliberazione ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

La deliberazione assembleare dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2368, comma secondo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale) o, qualora la delibera venisse assunta in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 2369, comma terzo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, purché partecipino all'assemblea tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale).

Si precisa, come sopra richiamato, che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

- "L'Assemblea di Softec S.p.A., riunita in sede straordinaria,*
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate,*

DELIBERA



1) di modificare gli articoli 22, 27 e 28 dello statuto sociale, come risulta dal testo a fronte allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, per provvedere a tutti gli adempimenti, nonché a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Prato, 20 ottobre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Bottaini